

CAPITOLO XXVI.

Cambiamento ne' Feudi.

NON seguirono minori cambiamenti ne' feudi, che negli allodj. Ricavasi dal Capitolare (a) di Compiègne fatto sotto il Re *Pipino*, che quegli stessi, a' quali dava il Re un beneficio, davano una porzione del beneficio medesimo a diversi vassalli; ma tali porzioni non erano distinte dal tutto. Il Re le toglie, quando toglieva il tutto: ed alla morte del Leudo, il vassallo veniva pure a perdere il suo suffeudo: veniva un nuovo beneficiario, il quale stabiliva di pari nuovi suffeudatarj. Quindi il suffeudo non dipendea dal feudo; ma ne dipendea la persona. Per una parte il sottovassallo ritornava al Re, perchè non era addetto per sempre al vassallo, e tornava di pari al Re il suffeudo, perchè era il feudo stesso, e non già una dipendenza del feudo.

Tale era il sottovassallaggio, allorchè i feudi erano amovibili: tale era altresì, mentre i feudi furono a vita. Questo ebbe a cangiarsi quando i feudi passarono agli eredi, e che vi passarono nel modo stesso i suffeudi. Quello, che dipendea dal Re immediatamente, dipendette soltanto mediatamente; e la potestà regia trovossi, per così esprimermi, arretrata d'un grado, talora di due, e con frequenza di vantaggio.

Si vede ne' libri Feudali (b), che quantunque i vassalli del Re dar potessero in feudo, cioè in suffeudo del Re, nulladimeno questi suffeudatarj, o sottovassalli, non poteano nel modo medesimo dare in feudi; di modo che si poteano sempre riprendere ciò che aveano dato. Per altro concessione siffatta non passava a' figliuoli, come i feudi, perchè non era riputata fatta secondo la legge feudale.

Se

(a) Dell'anno 757, art. 6. ediz. del *Baluzio*, pagin. 181.

(b) Lib. I. Cap. 3.